

Il d.lgs 116/2020 e la gestione degli imballaggi

Claudio Busca
26 Ottobre 2020



RAFFORZAMENTO DI PREVENZIONE E RIUTILIZZO



«La **prevenzione** è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente... Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi **riutilizzabili** e per conseguire una **riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi**»

(considerando 4 della Direttiva 852)

Le finalità generali della gestione dei rifiuti di imballaggio vengono «puntellate» con precisi richiami a **prevenzione e riutilizzo (art. 217)**

Viene aggiornata la definizione di imballaggio riutilizzabile

Il MATTM con decreto **adotta:**

- obiettivi qualitativi e/o quantitativi
- la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.

Il MATTM **può stabilire** livelli rettificati degli obiettivi di riciclaggio tenendo conto della quota media di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e riutilizzati nei tre anni precedenti (Art. 219, c. 5 bis)

ART 218: DEFINIZIONI

Viene aggiornata la definizione di imballaggio riutilizzabile:

- «*imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita ~~un~~ numero minimo di viaggi e rotazioni **molteplici spostamenti o rotazioni** all'interno di un circuito di riutilizzo con le stesse finalità per le quali è stato concepito*»

Viene introdotta la definizione di imballaggio composito:

- «*un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale*»

ART 218: DEFINIZIONI

Alcune definizioni che erano presenti nel Titolo II vengono eliminate e sostituite con un rimando alle definizioni presenti nella parte generale sui rifiuti (Titolo I, art. 183):

1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 183, comma 1, lettere a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).

Definizioni eliminate dal Titolo II:

- ✓ ~~Gestione dei rifiuti di imballaggio (art. 218, c.1, lett. g);~~
- ✓ ~~Prevenzione (art. 218, c.1, lett. h);~~
- ✓ ~~Riutilizzo (art. 218, c. 1, lett. i);~~
- ✓ ~~Riciclaggio (art. 218, c. 1, lett. l);~~
- ✓ ~~Recupero dei rifiuti generati da imballaggi (art. 218, c. 1, lett. m);~~
- ✓ ~~Recupero di energia (art. 218, c. 1, lett. n);~~
- ✓ ~~Riciclaggio organico (art. 218, c. 1, lett. o).~~

ART 219, C. 5: IL PROBLEMA DELL'ETICHETTATURA

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite ~~con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di concerto con il Ministro delle attività produttive~~ **dalle norme tecniche UNI applicabili e** in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. ~~Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.~~ **I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.**

non esistono regole certe di marcatura per tutti i materiali; la decisione 97/129 da volontaria diventa obbligatoria;

difficile attuazione per imballi multimateriale (si considera il materiale prevalente?);

secondo la norma il soggetto obbligato è il produttore che però non può farlo senza un accordo con l'utilizzatore (che, ad es., decide la grafica e i posizionamenti);

non è stato previsto nulla per le scorte di magazzino nè un periodo transitorio per l'adeguamento;

la norma si applica a tutti gli imballaggi (es., anche a quelli che non sono destinati ai consumatori finali come gli imballaggi per il trasporto o quelli del circuito B2B?);

l'inadempimento è sanzionato (da 5.200 a 40.000 € ex art. 261, TUA).

LA DECISIONE 97/129/CE

Istituisce la **numerazione e le abbreviazioni** su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del/i materiali di imballaggio utilizzati e specifica quali materiali sono aggregati a tale sistema di identificazione;

L'uso della numerazione e delle abbreviazioni è volontario.

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39

(*) Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(*) Composti: C, più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).

(*) Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO E: GLI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO

Obiettivi minimi generali

Entro il **31.12.2025** almeno il **65%** in peso di tutti i rifiuti di imballaggio;

Entro il **31.12.2030** almeno il **70%** in peso di tutti i rifiuti di imballaggio

Obiettivi minimi per materiale

Entro il 31.12.2025:

- ✓ 50% plastica
- ✓ 25% legno
- ✓ 70% metalli ferrosi;
- ✓ 50% alluminio;
- ✓ 70% vetro;
- ✓ 75% carta e cartone

Entro il 31.12.2030:

- ✓ 55% plastica
- ✓ 30% legno
- ✓ 80% metalli ferrosi
- ✓ 60% alluminio
- ✓ 75% vetro
- ✓ 85% carta e cartone

GLI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO: A CHE PUNTO SIAMO

	Obiettivi 2025	Obiettivi 2030	2019
TOTALE	65%	70%	70,0%
Acciaio	70%	80%	82,2%
Alluminio	50%	60%	70,0%
Carta	75%	85%	80,8%
Legno	25%	30%	63,1%
Plastica	50%	55%	45,5%
Vetro	70%	75%	77,3%

Fonte: Conai

LA RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;

I sistemi EPR **sono istituiti**, anche su istanza di parte, con uno o più decreti MATTM/MISE che stabiliscono i requisiti nel rispetto dell'art. 178 ter (Art. 178 bis)

LA RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

I REQUISITI MINIMI (Art. 178 ter, C.1)

- Definizione di ruoli/responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle filiere di riferimento;
- Definizione degli obiettivi;
- Sistema di comunicazione delle info sui prodotti immessi sul mercato e su raccolta e trattamento dei relativi rifiuti;
- Adempimento degli oneri amministrativi di produttori e importatori di prodotti;
- Corretta informazione agli utilizzatori del prodotto e ai detentori dei rifiuti circa le misure di prevenzione, i centri per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e raccolta e le misure per evitare la dispersione dei rifiuti
- Misure per incentivare i detentori di rifiuti al conferimento presso i sistemi di rd.

LE RESPONSABILITA' (Art. 178 ter, C.1)

- Copertura geografica della rete di rete raccolta non limitata alle aree più proficue;
- Idonei mezzi finanziari e/o organizzativi;
- Meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da verifiche indipendenti;
- Pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi e, nel caso di adempimento collettivo, informazioni su:
 - proprietà e membri;
 - contributi versati dai produttori per unità venduta o per tonnellate di prodotto immessa sul mercato;
 - procedura di selezione dei gestori dei rifiuti

VIGILANZA SU EPR: IL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI

Vigilanza e controllo in capo al MATTM che **con decreto istituisce il Registro Nazionale dei produttori** cui **sono tenuti ad iscriversi tutti i soggetti sottoposti ad EPR** (Art. 178 ter c. 6,7,8);

Informazioni da trasmettere al Registro:

- ✓ i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con le quali intendono adempiere ai propri obblighi;
- ✓ i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto;
- ✓ entro il 31.10 di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali;
- ✓ entro il 31.10 di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti e un PSP relativo all'anno successivo;
- ✓ le modalità di raccolta e di trattamento implementate;
- ✓ le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione;
- ✓ i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da CA;
- ✓ entro il 31.10 di ogni anno l'entità del CA per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.

LA DISCIPLINA EPR E LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

«... Sebbene la maggior parte degli Stati membri disponga già di regimi di responsabilità estesa del produttore rispetto agli imballaggi, esistono notevoli disparità per quanto riguarda la loro struttura, la loro efficacia e la portata della responsabilità dei produttori. Pertanto, le norme relative alla responsabilità estesa del produttore, di cui alla direttiva 2008/98/CE, dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggio» (Considerando 20 della Direttiva 852);

«Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto» (Art. 178 bis, c.1)

La disciplina EPR si applica anche alla gestione dei rifiuti di imballaggio

MA

E' fatta salva la disciplina particolare prevista dal Titolo II

E' previsto un periodo transitorio per l'adeguamento dei sistemi esistenti: 5.1.2023 e 31.12.2024 nel caso di sistemi autonomi

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

I principi della gestione integrata dei rifiuti di imballaggio (Art. 219, c.3):

- ✓ Individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico;
- ✓ Costi di produttori e utilizzatori in proporzione a imballaggi immessi sul mercato;
- ✓ **Accesso alle infrastrutture di raccolta e selezione in condizioni di parità per tutti i soggetti e i relativi sistemi EPR;**
- ✓ Promozione di strumenti di cooperazione tra soggetti pubblici e privati;
- ✓ Informazione agli utenti finali e ai consumatori su:
 - ✓ Sistemi di restituzione, raccolta e recupero;
 - ✓ Ruolo degli utenti finali e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio;
 - ✓ Significato dei marchi apposti sugli imballaggi;
 - ✓ Elementi significativi dei programmi di gestione e dei piani regionali;
 - ✓ Impatti delle borse di plastica e misure per la loro riduzione;
 - ✓ Sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabile

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

«I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. **I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale**» (Art. 221, c. 1);

Resta invariata la triplice modalità organizzativa (Art. 221, c.3):

- ✓ Sistema autonomo;
- ✓ Adesione ad un sistema collettivo;
- ✓ Sistema cauzionale.

Obbligo di servizio su tutto il territorio nazionale.

LA COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI

L'art. 222 pone su produttori e utilizzatori i costi della gestione dei rifiuti **in misura non inferiore all'80%**:

- ✓ gestione della raccolta differenziata;
- ✓ trasporto;
- ✓ operazioni di cernita o altre operazioni preliminari;
- ✓ coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti

I costi sono definiti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché dell'effettiva riciclabilità in base alle determinazioni dell'ARERA sui costi efficienti (Art. 222, c. 2); [art. 178 ter c.3 prevede che i costi siano stabiliti «sentita» l'ARERA]

L'art. 221, c. 10, lett. c) richiama l'art. 222 sui costi in misura non inferiore all'80% a carico di produttori e utilizzatori di imballaggi; questi costi sono sostenuti in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale (Art. 219, c. 3);

L'art. 224, c. 3, lett. h) richiama l'art. 221, c. 10, lett. c), a proposito della ripartizione degli oneri (**NB non più maggiori oneri**) .

ART 221 BIS: I SISTEMI AUTONOMI (MANCATO COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DELL'ART. 221)

- ✓ Presentazione al MATTM di **istanza con progetto** entro 90 gg dall'inizio dell'attività o prima del recesso da uno dei sistemi collettivi esistenti;
- ✓ Recesso è efficace solo dopo **provvedimento di idoneità** del MATTM e relativa comunicazione al sistema collettivo;
- ✓ Progetto redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità con:
 - ✓ piano di raccolta **sull'intero territorio nazionale**;
 - ✓ piano industriale per **garantire funzionamento e conseguimento obiettivi**;
 - ✓ Fideiussione bancaria (aggiornabile) in favore del MATTM pari ad importo delle entrate previste dall'applicazione del contributo ambientale;
 - ✓ Redazione Statuto secondo lo schema-tipo previsto dalla legge;
 - ✓ Contributo ambientale secondo quanto previsto da art. 237;
- ✓ Entro 60 gg da istanza il MATTM avvia istruttoria o comunica diniego per non idoneità del progetto;
- ✓ Entro 120 gg da avvio del procedimento (acquisiti elementi di valutazione da ISPRA) MATTM emette **decreto di riconoscimento**;
- ✓ Viene svolta attività di monitoraggio (per la durata indicata nel decreto) e controllo su effettivo funzionamento del sistema per **provvedimento di conferma del riconoscimento**;
- ✓ Tra il primo decreto di riconoscimento e il provvedimento definitivo **l'obbligo di pagare il contributo ambientale è sospeso**;
- ✓ MATTM può sempre revocare il riconoscimento
- ✓ A seguito della non idoneità del progetto, del mancato riconoscimento o della revoca vi è l'obbligo di aderire ad uno dei sistemi esistenti e a versare le somme a decorrere dalla data della comunicazione.

ART 224 C.5 E 5 BIS: ACCORDO QUADRO ANCI/CONAI


5. «Al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i **sistemi autonomi**... promuovono e stipulano un accordo di programma quadro... su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) con ANCI, UPI/Enti d'ambito, per stabilire:

- ✓ copertura dei costi di cui all'art. 222, c.1 e 2;
- ✓ modalità della raccolta dei rifiuti di imballaggio ai fini del recupero/riciclaggio;
- ✓ obblighi e sanzioni.

5 bis «L'Accordo è costituito da una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun materiale... che prevedono corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualità... stabilite **tramite analisi merceologiche effettuate da un soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti sottoscrittori dell'accordo, nominato dagli enti di governo o dai comuni con oneri posti a carico dei sistemi collettivi**»

Non è previsto un termine specifico, per cui la conclusione dell'Accordo è lasciata alla libertà contrattuale privatistica delle parti, fermo restando il rispetto del termine ultimo di adeguamento alle nuove disposizioni sull'EPR.

TERMINI PER ADEGUAMENTO STATUTO ALLE NUOVE NORME



Grazie per l'attenzione!

